

Imposta di Bollo
esente ai sensi
dell'art. 18
comma 10 del
D.Lgs
36/202336/2023

N. REPERTORIO

**CONTRATTO DI SCRITTURA PRIVATA TRA LA CITTA' DI TORINO E CANILE
"OASI PER UN AMICO" DI PERAZZOLO ROBERTO & C. SNC**

AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART 50 COMMA 1 LETT. B) D.LGS 36/2023,
PER IL SERVIZIO DI PENSIONE E PROMOZIONE DELLE ADOZIONI PER I CANI DEL
CANILE MUNICIPALE DI TORINO. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 6.087,80 IVA AL 22%
COMPRESA - CIG B2C7E9E751 .

Con la presente scrittura privata non autenticata, redatta in un unico originale, su supporto
informatico e sottoscritta in modalità elettronica,

tra

la Città' di Torino (nel seguito per brevità indicata "Città") - codice fiscale 00514490010 - in questo atto
rappresentata dalla Dr.ssa **Claudia BERLOLOTTO, Dirigente della Divisione Verde e parchi –
Servizio tutela animali**, nata a Pinerolo (TO) il 10/09/1966 e domiciliata ai fini del presente atto e in virtù
della carica ricoperta, presso la sede del Divisione, ovvero in Via Padova 29 - Torino a norma dell'art. 63
comma 4 del vigente Regolamento per la Disciplina dei Contratti

e

Il Canile "**Oasi per un Amico**", con sede legale in Via Moglia, 115 – 10036 Settimo Torinese (TO
- Codice fiscale, Partita IVA 12862920019 , qui rappresentata *da Perazzolo Roberto*, nato a
Settimo Torinese il 01/10/1956, domiciliato per la carica presso la sede dell'infra descritto ente (in
seguito denominato "appaltatore") che sottoscrive il presente atto non in proprio, ma in qualità di
legale rappresentante.

Premesso che

In esecuzione dell'Atto Dirigenziale DD 5328/2024 del 16/08/2024 esecutivo in pari data, veniva
indetto e affidato un Servizio di Pensione e promozione delle adozioni degli animali ospiti del
Canile Rifugio Municipale di Torino e che il servizio oggetto del presente contratto è finanziato
mediante mezzi di bilancio;

Tutto ciò premesso, riconosciuto e preso atto, si conviene e si stipula quanto segue:

ART. 1 - OGGETTO E DURATA DEL CONTRATTO

La Città di Torino, come sopra rappresentata, affida al Canile "Oasi per un Amico" di Perazzolo
Roberto & C. SNC il Servizio di Pensione e promozione delle adozioni degli animali ospiti del
Canile Rifugio Municipale di Torino per l'anno 2024.

L'appaltatore si impegna all'esecuzione alle condizioni previste dal presente contratto.

L'appalto viene concesso ed accettato sotto l'osservanza piena, assoluta ed inderogabile delle
norme, clausole, condizioni, obblighi, oneri e modalità previste dal presente contratto che
l'appaltatore dichiara di ben conoscere e le cui condizioni accetta e approva ai sensi anche
dell'art. 1341 c.c., alle condizioni presentate con l'offerta economica ns. Prot. n. 3331/2024 del

13/08/2024 trattenuta agli atti del proponente Servizio.

Il contratto decorre dal 01/09/2024 e durerà fino al completo esaurimento dell'importo contrattuale indicato in oggetto.

La Stazione Appaltante si riserva di effettuare l'applicazione degli istituti di cui all'art. 76, comma 6 e dell'art. 120 comma 9 e 11 del D.Lgs 36/2023

ART. 2 - IMPORTO DELL'APPALTO

L'importo dell'affidamento oggetto del presente contratto ammonta ad Euro 6.087,80 IVA al 22% inclusa

ART. 3 – OGGETTO SPECIFICO

L'affidamento ha per oggetto il servizio di pensione e promozione delle adozioni per gli animali del Canile Municipale della Città di Torino.

Si riportano di seguito le specifiche relative all'espletamento del servizio richiesto:

- 1) Alimentazione comune e specifica qualora qualche cane dovesse necessitarne;
- 2) Pulizia e disinfezione quotidiana di tutti i box.
- 3) Assistenza zoiatrica di base, comprendente eventuali vaccinazioni, profilassi filaria, pulci e zecche.

Qualora il cane necessiti di cure o esami clinici, radiologici ecc. ci si avvarrà dell'intervento di un veterinario libero professionista e le spese di tali prestazioni saranno conteggiate separatamente secondo tariffario veterinario.

- 4) Viene garantita la sgambatura quotidiana dei cani tramite passeggiate individuali o apposite aree di sgambamento.
- 5) Tramite i volontari dell'associazione Apas Onlus presente in struttura, viene garantito un costante contatto uomo/animale, con un percorso volto a migliorare l'adottabilità del cane stesso.
- 6) L'associazione Apas Onlus inoltre promuoverà tramite i propri canali le adozioni degli ospiti presenti.
- 7) Gli spostamenti dei cani tra le strutture sono a carico della Stazione Appaltante.

ART. 5 – LIQUIDAZIONI

E' vietata qualsiasi forma di cessione, anche parziale del presente contratto.

I pagamenti in favore dell'affidatario verranno effettuati dalla Città tramite la Civica Tesoreria, qualora non vi siano contestazioni o pendenze, secondo le disposizioni di legge in materia di contabilità degli Enti pubblici. **La fattura** considerata la specificità del servizio oggetto dell'affidamento, sarà liquidata in un'unica soluzione e dovrà pervenire tramite il "Portale Territoriale della Fatturazione Elettronica" e dovrà essere corredata da una **tabella** in cui sarà riportato l'elenco dei cani ospiti presso il Vostro Rifugio e relativo numero di giorni di permanenza all'interno durante il periodo di fatturazione. La fattura sarà liquidata, ai sensi dell'art. 1 comma 4 D. Lgs. 192/2012 nel termine **di 30 (trenta) giorni** dalla data di ricevimento da parte della Città e previa l'acquisizione del D.U.R.C. (documento unico di regolarità contributiva)

ART. 6 - OBBLIGO DI TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

Per quanto riguarda le transazioni relative ai pagamenti, l'appaltatore per sé e i suoi aventi causa si impegna a rispettare le disposizioni previste all'art. 3 della Legge n. 136/2010 e s.m.i. in materia di tracciabilità dei flussi finanziari. A tal fine il codice identificativo di gara (C.I.G.) da riportarsi in ogni transazione conseguente al presente atto è il seguente: cod. C.I.G. n. B2C7E9E751

ART. 7 - NOMINA DEL RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO DEI DATI

Le parti danno atto che, con la sottoscrizione del presente contratto, l'appaltatore assume anche l'incarico di responsabile esterno del trattamento dei dati personali ai sensi dell'art. 28 del Regolamento UE/2016/679 e del relativo Contratto di Nomina. Le parti concordano, altresì, che l'inadempimento da parte dell'appaltatore degli obblighi indicati nel Contratto di Nomina, comporterà l'applicazione delle penali di cui all'art. 15.2 del medesimo contratto, nonché in caso di violazioni gravi, il diritto della Città di risolvere anche il presente contratto.

Il Contratto di Nomina di Responsabile esterno del trattamento dei dati personali e il Contratto di scrittura privata con oggetto "*Servizio di pensione e promozione delle adozioni delle adozioni per i cani del canile municipale di Torino*" riportano il medesimo numero di Protocollo.

ART. 8 - OSSERVANZA DEL PATTO DI INTEGRITÀ DELLA CITTÀ

L'appaltatore dichiara di conoscere, accettare ed impegnarsi a rispettare il *Patto di integrità* delle Imprese (<http://bandi.comune.torino.it/informazioni/patto-integrita>) fatte salve le modifiche introdotte dal D.Lgs. 36/2023 e di impegnarsi a far rispettare il medesimo ai subappaltatori e/o subcontraenti, consapevole che le eventuali violazioni, fino alla completa esecuzione del contratto, comporteranno l'applicazione delle sanzioni di cui all'art. 10 del patto d'integrità.

L'inosservanza delle suddette disposizioni da parte dei collaboratori a qualsiasi titolo dell'impresa, che svolgano la loro attività nelle strutture comunali, costituisce causa di risoluzione del presente contratto.

ART. 9 - OSSERVANZA DEL CODICE DI COMPORTAMENTO DELLA CITTÀ

L'Appaltatore dichiara di ben conoscere e di impegnarsi a rispettare le norme del *Codice di comportamento della Città* approvato con deliberazione della Giunta Comunale in data 31 dicembre 2013 n. mecc. 2013 07699/004, (<http://bandi.comune.torino.it/informazioni/codice-comportamento>), fatte salve le modifiche introdotte dal D.Lgs. 36/2023"

ART. 10 – RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

In caso di grave negligenza o contravvenzione nell'esecuzione degli obblighi e condizioni contrattuali da parte dell'affidatario, è facoltà dell'Amministrazione dichiarare risolto il contratto, previa diffida ad adempiere, entro congruo termine e fatto salvo l'obbligo dell'affidatario di risarcire ogni conseguente spesa o danno ai sensi dell' art. 190, del D lgs. 36/2023.

ARTICOLO 11

Tutte le spese contrattuali e gli eventuali oneri, relativi, accessori e conseguenti, sono posti a carico dell'affidatario. Per quanto non previsto dal presente contratto e dagli atti e dai documenti dallo stesso richiamati, si fa espresso rinvio al Codice Civile, al D.Lgs. 36/2023, alle Leggi e ai Regolamenti vigenti in materia, in quanto applicabili. Il presente contratto è esente l'imposta di bollo ai sensi dell'art. 18 comma 10 del D.Lgs 36/2023 a l'allegato I.4.

ARTICOLO 12

Le parti s'impegnano a rispettare reciprocamente, ognuna per quanto di competenza, le limitazioni, i diritti, i vincoli e gli obblighi previsti dalla normativa in materia di trattamento di dati personali e segnatamente dal D.Lgs. N. 196/2003 e s.m.i., e dal Regolamento U.E. RPDG N. 679/2016.

Il presente atto è completa e precisa espressione della volontà delle parti, le quali lo leggono, lo confermano e lo sottoscrivono come appresso, attestando di conoscerne il contenuto e di possedere copia dei documenti relativi **all'affidamento diretto**.

ART. 11-MODIFICHE DEL CONTRATTO

La stazione appaltante si riserva la facoltà di avvalersi degli istituti di cui all'art. 76, comma 6 e dell'art. 120 comma 9 del D.Lgs 36/2023

ART. 12 – CLAUSOLE RISOLUTIVE

Il presente contratto è sottoposto alla condizione risolutiva di cui all'articolo 1, comma 3 della Legge n. 135 del 7 agosto 2012.

Ai sensi dell'articolo 92 comma 3 del D.Lgs 159/2011 il presente contratto è sottoposto a condizione risolutiva per il caso in cui, successivamente alla stipula del presente atto, siano accertati elementi di cui agli articoli 67 e 84 comma 4 del medesimo D.Lgs 159/2011.

ART. 13 - SPESE CONTRATTUALI

Tutte le spese del presente contratto, inerenti e conseguenti sono a carico, senza eccezione alcuna, dell'appaltatore. Agli effetti fiscali le parti danno atto che il presente contratto è soggetto a registrazione solo in caso d'uso, ai sensi del combinato disposto degli articoli 5 e 40 del D.P.R. 26 aprile 1986 n. 131, trattandosi, nella fattispecie, di prestazioni soggette all'imposta sul valore aggiunto. Il presente contratto è esente dall'imposta di bollo ai sensi dell'art. 18 comma 10 del D.Lgs 36/2023.

ART. 14 - FORO COMPETENTE

Per tutte le controversie che dovessero insorgere in dipendenza del presente contratto è competente il Foro di Torino.

ART. 15- DUVRI

Non è previsto il DUVRI in quanto l'attività inerente il servizio verrà svolta presso la sede della ditta aggiudicataria e non si riscontrano interferenze nell'esecuzione del servizio oggetto del

presente appalto.

Letto, approvato e sottoscritto, in modalità elettronica, in segno di integrale accettazione, senza riserve come appresso.

L'Aggiudicatario

(Firmato digitalmente art. 21 D. Lgs 82/2005)

LA DIRIGENTE
DIVISIONE VERDE E PARCHI
Claudia Bertolotto

(Firmato digitalmente art. 21 D. Lgs 82/2005)

Partenza: AOO 097, N. Prot. 00003844 del 23/09/2024

1.v, 60.v, SCSP-097/097.std, 097.arm, 11.vstd, AOO/097 N. REP. 35.nd